

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella Allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642

STATUTO**Art. 1****COSTITUZIONE**

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Organizzazione di Volontariato denominata

“Associazione Nascere per Vivere ODV”, in sigla “A.NA.VI. ODV”.

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale in Comune di Verona (VR), in Corso Porta Nuova, 61, 37122 Verona.

Il trasferimento della sede legale nello stesso comune, deciso dall'organo amministrativo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2**STATUTO**

L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale, del Codice Civile, delle relative disposizioni di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3**EFFICACIA DELLO STATUTO**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

Art. 4**INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO**

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri definiti dall'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

Ai fini dell'interpretazione e dell'efficacia del presente Statuto, il sostantivo "Associato" è sinonimo del sostantivo "Socio", ivi comprese le rispettive forme plurali.

Art. 5**FINALITA' ED ATTIVITA'**

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; essa è retta da principi democratici, svolge le proprie attività nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati, e non ha fini di lucro.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono di seguito elencate:

- svolgere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria nella diagnosi e nella cura di qualsiasi stato patologico, in favore di genitori e minori, dal concepimento al raggiungimento della maggiore età, a seguito della diagnosi, anche prenatale;
- fornire informazioni sui centri di assistenza e sulle procedure previste dal sistema sanitario nazionale;
- essere di sostegno alle famiglie dei piccoli ammalati e dei concepiti affetti da patologie prenatali, nella soluzione dei differenti problemi che si possano palesare

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE

durante il periodo di cura;

- fornire assistenza domiciliare alle madri durante la fase prenatale, ai piccoli ammalati ed alle loro famiglie;
 - fornire assistenza sociale agli ammalati ed alle loro famiglie, attraverso un servizio di supporto psicologico per l'accettazione della patologia;
 - operare a favore dei minori e delle loro famiglie affiancando la propria attività a quella di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e/o privato, italiane o straniere, al fine di assicurare al bambino e/o al concepito il trattamento ottimale, sia in Italia che all'estero, nel corso della malattia, e favorirne l'inserimento o il reinserimento nella vita quotidiana;
 - migliorare le conoscenze mediche, finanziando ricerche, borse di studio, pubblicazioni, seminari, congressi, indagini statistiche;
 - favorire e mantenere rapporti di collaborazione con associazioni mediche nazionali ed internazionali, associazioni di genitori ed associazioni di volontariato, aventi fini istituzionali analoghi;
 - utilizzare i propri fondi al fine di rendere l'ambiente ospedaliero più gradevole e simile a quello scolastico e familiare;
 - portare sollievo morale e psicologico ai bambini ed alle loro famiglie all'interno delle strutture ospedaliere, mediante l'organizzazione di spettacoli ed animazioni.
- Per l'attività di interesse generale prestata, l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- nello svolgimento delle proprie attività l'Organizzazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato;
 - l'attività di volontari è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.
- L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
- L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può organizzare eventi, mostre, spettacoli, conferenze, manifestazioni sportive, teatrali, musicali, cene, viaggi, al fine di raccogliere i fondi necessari all'espletamento della propria attività istituzionale.
- L'Organizzazione opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6**AMMISSIONE**

Sono associati dell'Organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all' Organizzazione altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo legale, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale e reintegrare il numero degli associati entro un anno.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE

annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7**DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea, se ammessi da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

- frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione; è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- prestare attività di sostegno e collaborazione per l'attuazione degli scopi istituzionali, ed all'uopo dichiarano la propria disponibilità, specificando il tipo di attività o il contributo che intendono dare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione;

Art. 8**VOLONTARIO ED ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9**PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Sono causa di esclusione l'indegnità e la morosità. Viene considerato indegno

l'associato che tenga un comportamento incompatibile con l'ordinato svolgimento delle attività sociali, il perseguimento degli scopi istituzionali e si renda responsabile di scorrettezze e maldicenze nei confronti di altri associati, dell'Associazione e degli organi della stessa. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno, determina l'esclusione per morosità sancita dal Consiglio Direttivo.

Possono essere esclusi i soci che tengano un comportamento contrastante con lo scopo dell'Organizzazione, o tale da nuocere al decoro, al buon nome e all'affidamento nell'Organizzazione.

L'associato escluso decade immediatamente ed automaticamente da eventuali cariche all'interno dell'Organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto la dichiarazione di recesso entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno obbligati al versamento della quota associativa annuale anche per l'anno successivo. La quota associativa è riferita a ciascun anno solare.

Art. 10

GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- L'organo di controllo;
- Organo di revisione.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità degli associati aventi diritto di voto, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Gli associati devono essere convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun associato, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante posta ordinaria, posta elettronica, fax, all'indirizzo dichiarato all'atto dell'ammissione, o come successivamente modificato.

L'assemblea deve pure essere convocata dal Presidente dell'Organizzazione, in caso di domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede dell'Organizzazione purché in Italia.

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale viene conservato presso la sede dell'Organizzazione.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio;
- nomina e revoca i componenti degli organi dell'Organizzazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Organizzazione;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
- delibera il Presidente dell'Assemblea in caso di assenza del Presidente e del vicepresidente dell'Organizzazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci, ammessi da almeno

tre mesi, in regola nel pagamento della quota annuale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Organizzazione e sulla revoca dell'incarico al Presidente dell'Organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12**ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati, e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza dei presenti le modifiche allo Statuto;
- con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione nonché la devoluzione del patrimonio.

Art. 14**CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di tre anni. I consiglieri sono rieleggibili.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Al conflitto di interessi degli

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE

Il consiglio nella prima riunione nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Organizzazione.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Tuttavia, qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce:

- a) ogniquale volta il Presidente lo ritenga necessario;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla predisposizione del bilancio preventivo, del rendiconto e all'ammontare della quota sociale.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso, da spedirsi con qualsiasi mezzo idoneo a fornire riscontro dell'avvenuto ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, a ciascun componente del Consiglio Direttivo, ai sindaci o al revisore, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, da cui risulti che essi sono informati della riunione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Il Consiglio, salvo specifiche competenze attribuite all'assemblea degli associati, o ad altri organi:

1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione;

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE

2. attua le deliberazioni dell'assemblea degli associati;
 3. redige il bilancio o il rendiconto e li presenta all'assemblea, cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 4. compila il regolamento per il funzionamento dell'Organizzazione;
 5. delibera in ordine all'ammissione dei soci, e all'esclusione per morosità;
 6. cura la tenuta dei libri di sua competenza;
 7. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;
 8. elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente;
- Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15**IL PRESIDENTE**

Il presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti nella prima riunione, rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16**ORGANO DI CONTROLLO**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla normativa vigente ed applicabile. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

L'Organizzazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 (centodiecimila virgola zero) euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 (duecentventimila virgola zero) euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) dipendenti.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di

controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Il controllo dell'andamento della gestione, della regolarità della contabilità e della corrispondenza del bilancio consultivo alle risultanze delle scritture contabili spetta al Revisore nominato dall'Assemblea degli associati.

Art. 19

LIBRI SOCIALI

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO SOCIALE

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- dal ricavato dell'Organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni; lotterie, pesche di beneficenza, contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche), come ed in quanto ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che sono e che diverranno di proprietà dell'Organizzazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs n. 117/2017

Art. 21

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI ED OBBLIGO

D'UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE

finalità previste.

In caso di scioglimento dell'Organizzazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento, ad altri enti del terzo settore, in conformità all'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

Art. 22**BILANCIO**

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale, l'esercizio annuale è solare. Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati, nei successivi trenta giorni. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23**SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altro ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24**CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'Organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 25**PERSONALE RETRIBUITO**

L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 26**RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI e DELL'Associazione**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 27**CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE**

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione dei presenti patti, nonché in merito ai rapporti tra i soci, tra l'associazione ed i soci, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti tra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione del notariato, su istanza della parte interessata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà decisa, secondo le norme del codice di procedura civile, dal Giudice competente.

Art. 28**DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative speciali vigenti in materia di volontariato, alle norme del Codice Civile e relative Disposizioni di Attuazione, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

Art. 32**NORME TRANSITORIE**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to Il Presidente Mauro Gherardi



GHARDI
MAURO
Avvocato
28.12.2022
19:36:52
GMT+01:00

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE

Associazione Nascere per Vivere Onlus
Corso Porta Nuova, 61, 37122 Verona
Codice Fiscale 93089570233

Verbale di Assemblea del 28 dicembre 2022

In data 28 dicembre alle ore 16,30, si è riunita in Verona, Corso Porta Nuova, 61 l'Assemblea dell'Associazione Nascere per Vivere Onlus, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica statutaria per adeguamento al codice del terzo settore
2. Chiusura del conto corrente postale n. IT63J0760111700000013098371
3. Varie ed eventuali

A norma dell'art. 11 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Sig. Mauro Gherardi, che, constatato che sono presenti n. 10 soci aventi diritto al voto su n. 14 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Maria Grazia Viapiana.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 4 gennaio 2023, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, come richiesto dalla Regione Veneto, Direzione Servizi Sociali, con lettera dello scorso 05.11.2022.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

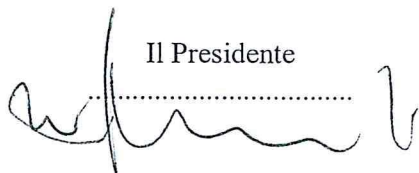
L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

2) Sul secondo punto, l'assemblea delibera di chiudere il conto corrente postale n. 13098371 acceso presso l'Ufficio Postale di Verona, Via C. Cattaneo n. 23.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,00.

Il Presidente



GHERARDI
MAURO
Avvocato
28.12.2022
19:36:52
GMT+01:00



Il segretario verbalizzante

